

Marca da
Bolli
€ 14,62

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER ALLEVAMENTO DI UCCELLI
A SCOPO DI RICHIAMO
(art. 40 L.R.T. 3/94; artt. 53 e 55 Reg. Regionale 33-R/2011)**

**Alla Provincia di Firenze
Ufficio Caccia e Pesca
Via Mercadante 42, FIRENZE**

Io sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

residente a _____ C.A.P. _____

in _____ n. _____

C.F. N. _____ telefono _____

domiciliato (*solo se diverso da residenza*) a _____ C.A.P. _____

in _____ n. _____

CHIEDO

l'autorizzazione a poter esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie cacciabili da utilizzarsi come richiami vivi, mediante l'utilizzo dei riproduttori di seguito indicati per numero e per specie:

PER QUESTO DICHIARO

1) che l'allevamento sarà ubicato in Comune di _____

in _____ n. _____

2) collocando gli animali di cui sopra nelle seguenti strutture all'uopo adibite

_____ (1)

3) che per l'allevamento si procederà adottando le seguenti tecniche

Che gli animali di cui sopra provengono dal/i seguente/i allevamento/i:

1. _____
2. _____
3. _____

INOLTRE DICHIARO

- di essere a conoscenza delle norme regionali relative all'allevamento di uccelli da richiamo ed in particolare di quanto indicato agli artt. 53-56 -57-58 del Reg. Regionale 33/2011;
- di essere a conoscenza che tutti i soggetti detenuti debbono essere annotati in apposito registro vidimato dalla Provincia, sul quale debbono essere comunque trascritte entro 24 ore le variazioni avvenute nei soggetti allevati (nascita, morte, cessione);
- di essere a conoscenza che le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati, e devono rispettare le vigenti norme di igiene, veterinarie e di benessere degli animali. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.
- di prendere atto della Legge 675/1996 e di autorizzare la Provincia di Firenze, al trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell' Amministrazione.
- di essere consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o dati non corrispondenti a verità, secondo quanto previsto dall'ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dall'art. 75 del medesimo D.P.R.

Data _____

FIRMA

Allegati:

- 1- documentazione sulla provenienza dei riproduttori e della selvaggina che si intende allevare
- 2- N°1 marche da bollo da € 14,62 da applicare all'istanza, una seconda marca da bollo da € 14,62 dovrà essere apposta a cura del richiedente sull'atto di autorizzazione rilasciato dalla Provincia
- 3- fotocopia documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

Estratto dalla Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (modif. L.R. 4/2010).

Art. 40 - Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi

L'istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l'utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla Provincia nel rispetto del regolamento regionale.

Estratto dal Regolamento 33/R del 26 luglio 2011 - Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Titolo III -DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - Capo I -Allevamento di fauna selvatica

Art. 53 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica

1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, deve indicare:
 - a) la tipologia di allevamento prescelta;
 - b) la localizzazione dell'allevamento;
 - c) l'elenco delle specie che si intendono allevare;
 - d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
 - e) le strutture in dotazione all'allevamento.
2. Il titolare dell'allevamento di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 deve tenere un registro vidimato dalla provincia e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.
3. Nel registro sono indicati:
 - a) il numero di riproduttori e loro origine;
 - b) la natalità;
 - c) la mortalità;
 - d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente;
 - e) gli eventi patologici significativi;
 - f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.
4. Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.
5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve sempre riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di specie utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo.
6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.

Art. 56 -Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi

1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all'articolo 57.
2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato.
3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. E' fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.
4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l'identificazione dei pullus deve essere approvata dalla provincia. Ogni anello deve indicare la provincia, la sigla o il numero di identificazione dell'allevatore e il numero progressivo assegnato all'uccello.

Art. 57 - Uccelli utilizzabili come richiami vivi

1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell'anatra.
2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1, purché identificati mediante anello inamovibile e numerato, possono essere utilizzati come richiami da caccia ed esposti nelle fiere e nelle manifestazioni canore. L'obbligo dell'anello identificativo inamovibile e numerato non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell'anatra.
3. La provincia provvede a registrare nel sistema informativo regionale tutti gli uccelli da richiamo detenuti dai cacciatori e tutte le successive variazioni secondo le regole stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale.
4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli da richiamo devono essere comunicate dal cacciatore alla provincia di competenza entro trenta giorni.

Art. 58 -Modalità di trasporto, di utilizzo e di detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere

1. Il trasporto, l'utilizzo e la detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuati:
 - a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
 - b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
 - c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 40 centimetri.
 - d) per le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 40 centimetri, larghe 40 centimetri, alte 40 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare.
2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.
3. Il trasporto degli animali domestici utilizzabili come richiami può avvenire anche in sacche di materiale morbido e flessibile che consentano una buona areazione e che mantengono gli animali in condizioni di oscurità e di limitata mobilità.